

20.042

**MESSAGGIO
CONCERNENTE LA SECONDA AGGIUNTA A
AL PREVENTIVO PER IL 2020**

del 20 maggio 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, la *seconda aggiunta A al preventivo 2020* secondo i disegni di decreto allegati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

INDICE

A	RAPPORTO SULL'AGGIUNTA	5
	COMPENDIO	5
	PRIMO PACCHETTO DI MISURE (PRIMA AGGIUNTA 2020)	7
1	CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE	11
2	CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA	17
	21 CREDITI D'IMPEGNO	17
	22 LIMITI DI SPESA	18
B	BASI DI DIRITTO CREDITIZIO	19
C	DECRETO FEDERALE	21
1	DECRETO FEDERALE CONCERNENTE LA SECONDA AGGIUNTA A AL PREVENTIVO PER IL 2020	21

COMPENDIO

Il nostro Consiglio chiede 11 crediti aggiuntivi per un importo complessivo di 14,9 miliardi, destinati in prevalenza a un ulteriore contributo federale straordinario all'assicurazione contro la disoccupazione (14,2 mia.). I crediti aggiuntivi servono ad attenuare le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus e sono quindi richiesti per la maggior parte come fabbisogno finanziario eccezionale.

CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Il Parlamento ha discusso la prima aggiunta al preventivo 2020 durante la sessione straordinaria e l'ha approvata il 6 maggio 2020. Le misure finora adottate per far fronte alla pandemia da coronavirus hanno comportato uscite pari a 16,0 miliardi nel 2020 (crediti aggiuntivi) nonché fideiussioni e garanzie pari a 41,9 miliardi (crediti d'impegno). Si veda al riguardo la parte dedicata al primo pacchetto di misure varato con la prima aggiunta al preventivo 2020 (pag. 7).

Nel frattempo, in diversi settori è emersa la necessità di adottare ulteriori misure. I relativi crediti aggiuntivi vengono chiesti con il presente messaggio speciale. Il credito aggiuntivo a favore dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD; 14,2 mia.) è necessario affinché il fondo AD non raggiunga il limite massimo di indebitamento di 8 miliardi, che implicherebbe un aumento dei contributi salariali e una revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Sommati ai 6 miliardi già stanziati con la prima aggiunta, i contributi federali straordinari all'AD ammontano a 20,2 miliardi. Il forte impatto sull'AD è dovuto principalmente all'estensione dell'indennità per lavoro ridotto, volta a mantenere i posti di lavoro.

Altri crediti aggiuntivi di maggiore entità riguardano l'aiuto allo sviluppo (307,5 mio.), con cui la Svizzera intende unirsi ai vari sforzi compiuti a livello internazionale per combattere la pandemia da coronavirus. Sono poi previste ulteriori misure a favore dello sport (225 mio.), che consistono, da un lato, in contributi a fondo perso ad associazioni e organizzazioni sportive per un importo di 50 milioni e, dall'altro, in mutui rimborsabili pari a 175 milioni per le leghe di calcio e di hockey su ghiaccio. Inoltre, il credito destinato all'acquisto di un vaccino deve essere aumentato (100 mio.), così come le indennità nel settore culturale (50 mio.) in seguito al divieto di svolgere grandi manifestazioni imposto sino alla fine di agosto 2020. Questi ultimi due aumenti non determinano tuttavia un onere supplementare per il bilancio della Confederazione, dal momento che possono essere compensati riducendo altri crediti decisi con la prima aggiunta.

La maggior parte dei crediti aggiuntivi è chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale. In questo caso si applica la disposizione derogatoria relativa al freno all'indebitamento, poiché la pandemia da coronavirus costituisce un «evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione» (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LFC).

I crediti aggiuntivi sono elencati e motivati singolarmente nella parte A numero 1.

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA

Per la partecipazione della Svizzera agli sforzi compiuti a livello internazionali per combattere la pandemia da coronavirus sono chiesti due crediti d'impegno. I crediti d'impegno sono sottoposti al freno alle spese (cfr. parte A n. 21).

Inoltre, il limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» deve essere aumentato di 7 milioni per consentire il declassamento dei vini svizzeri a denominazione di origine controllata (vini DOC). Questo aumento è sottoposto al freno alle spese (cfr. parte A n. 22).

PRIMO PACCHETTO DI MISURE (PRIMA AGGIUNTA 2020)

Il 6 maggio 2020, nell'ambito della sessione straordinaria, il Parlamento ha approvato un primo pacchetto di misure per far fronte alla pandemia da coronavirus, comprendente uscite pari a 16,0 miliardi nel 2020 (crediti aggiuntivi) nonché fidejussioni e garanzie pari a 41,9 miliardi (crediti d'impegno).

Per attenuare le conseguenze della diffusione del coronavirus sulla società e sull'economia, nell'ambito della prima aggiunta al preventivo 2020 il nostro Consiglio ha presentato un primo pacchetto di misure.

In considerazione dell'urgenza di provvedere, il nostro Collegio ha creato le necessarie basi legali richiamandosi al diritto di necessità limitato nel tempo. Ha quindi emanato diverse ordinanze, fondandosi sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale. I relativi crediti sono stati stanziati nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2020.

Il 20 marzo 2020 il nostro Consiglio ha licenziato il messaggio concernente la prima aggiunta al preventivo per il 2020. Alla luce del rapido evolversi della pandemia, lo stesso giorno ha sottoposto alle Commissioni delle finanze delle vostre Camere un primo annuncio ulteriore a complemento dell'aggiunta al preventivo, seguito da altri due annunci ulteriori il 16 e il 29 aprile 2020. Diverse misure richiedevano mezzi supplementari a brevissimo termine. Appellandosi agli articoli 28 e 34 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), la Delegazione delle finanze ha quindi approvato una serie di crediti aggiuntivi urgenti, per un ammontare totale di 12 miliardi, e un credito d'impegno urgente, di 30 miliardi.

Nell'ambito della sessione straordinaria (4-6.5.2020), oltre ai crediti a preventivo e ai crediti d'impegno richiesti, il Parlamento ha stanziato ulteriori crediti a sostegno degli asili nido (65 mio.) e del turismo (40 mio.).

I crediti aggiuntivi stanziati sono stati approvati perlopiù come fabbisogno finanziario eccezionale. In questo caso è stata applicata la disposizione derogatoria relativa al freno all'indebitamento, poiché la pandemia da coronavirus costituisce un «evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione» (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LFC). In questo modo il bilancio ordinario della Confederazione non è gravato dalle misure straordinarie.

CORONAVIRUS: MISURE FINANZIARIE DI ATTENUAZIONE NEL QUADRO DELLA PRIMA AGGIUNTA 2020

			Consiglio federale			Camere federali
In franchi			Aggiunta urgente	Aggiunta ordinaria	Totale	
Totale crediti a preventivo			11 505 321 600	4 409 759 750	15 915 081 350	16 020 081 350
<i>di cui uscite straordinarie</i>					<i>15 886 481 350</i>	<i>15 991 481 350</i>
UA	N. credito	Nome del credito				
101	Assemblea federale	A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	3 700 000	3 700 000	3 700 000
101	Assemblea federale	A202.0102	Parlamento	400 000	400 000	400 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0107	Aiuto immediato per imprese culturali	100 000 000	100 000 000	100 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0108	Aiuto immediato per operatori culturali	25 000 000	25 000 000	25 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0109	Indennità per perdita guadagno imprese e operatori culturali	145 000 000	145 000 000	145 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0111	Organizzazioni culturali amatoriali	10 000 000	10 000 000	10 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A290.0112	Acquisto di medicinali	65 000 000	65 000 000	130 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A231.0213	Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	10 000 000	10 000 000	10 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0104	Prestazioni indennità per perdita di guadagno	4 000 000 000	1 300 000 000	5 300 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0115	Custodia di bambini		-	65 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A290.0103	Aiuti finanziari	50 000 000	50 000 000	50 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A290.0102	Mutui	50 000 000	50 000 000	50 000 000
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	A290.0100	Chiamata in servizio di militi della protezione civile		23 375 000	23 375 000
525	Difesa	A290.0113	Acquisto di materiale sanitario	1 050 321 600	1 402 784 750	2 453 106 350
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0196	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri		10 000 000	10 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0198	Promozione delle esportazioni		4 500 000	4 500 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0105	Contributo federale all'AD	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0106	Fideiussioni	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0116	Contributo al turismo		-	40 000 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0231	Aiuti produzione animale		3 000 000	3 000 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0229	Promozione della qualità e dello smercio		-2 500 000	-2 500 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0232	Aiuti produzione vegetale		-500 000	-500 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	A290.0114	Sostegno al settore dell'aviazione civile		600 000 000	600 000 000
Totale crediti d'impegno			30 000 000 000	11 875 000 000	41 875 000 000	41 875 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	V0336.00	Fideiuss. imprese (per casi di rigore dovuti al coronavirus)	30 000 000 000	10 000 000 000	40 000 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	V0338.00	Garanzie imprese di trasporto aereo		1 275 000 000	1 275 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	V0339.00	Sostegno al settore dell'aviazione civile		600 000 000	600 000 000

1 CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Il secondo pacchetto di misure volte ad arginare le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus prevede uscite supplementari per 14,9 miliardi, destinate in prevalenza a un ulteriore contributo straordinario all'assicurazione contro la disoccupazione (14,2 mia.).

CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE

CHF		Importo	Anticipazione	Compensazione
Totale		14 933 500 000	-	171 500 000
Autorità e tribunali (A+T)		-	-	-
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)		307 500 000	-	20 000 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri			
A290.0117	COVID: mutui Comitato Internazionale della Croce Rossa	200 000 000		
A290.0118	COVID: aiuto umanitario	50 500 000		20 000 000
A290.0121	COVID: cooperazione multilaterale allo sviluppo	57 000 000		
Dipartimento federale dell'interno (DFI)		50 000 000	-	50 000 000
306	Ufficio federale della cultura			
A290.0109	COVID: indennità per perdita guadagno imprese e operatori culturali	50 000 000		50 000 000
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)		-	-	-
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport (DDPS)		325 000 000	-	100 000 000
504	Ufficio federale dello sport			
A290.0103	COVID: aiuti finanziari	50 000 000		
A290.0123	COVID: mutuo SFL/SIHF	175 000 000		
525	Difesa			
A290.0113	COVID: acquisto di materiale sanitario	100 000 000		100 000 000
Dipartimento federale delle finanze (DFF)		25 000 000	-	-
604	Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali			
A290.0122	COVID: contributo della Svizzera al CCRT del FMI	25 000 000		
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca (DEFR)		14 208 500 000	-	1 500 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A290.0105	COVID: contributo federale all'AD	14 200 000 000		
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A231.0232	Aiuti produzione vegetale	8 500 000		1 500 000
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni (DATEC)		17 500 000	-	-
808	Ufficio federale delle comunicazioni			
A290.0125	COVID: potenziamento della promozione indiretta della stampa	17 500 000		

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI (DFAE)**202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI****A290.0117 Covid: mutui Comitato internazionale della Croce Rossa 200 000 000**

Il 26 marzo 2020 il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha lanciato un appello urgente COVID-19 per sollecitare un rafforzamento degli aiuti umanitari nelle situazioni di conflitto e di violenza. In considerazione delle ingenti esigenze umanitarie causate dalla pandemia, al CICR sarà concesso un mutuo senza interessi di 200 milioni. Il prestito consentirà al CICR di garantire la continuità delle operazioni umanitarie per le popolazioni in pericolo in oltre 80 Paesi e lo pone nella condizione di poter incrementare la spesa per la risposta umanitaria alla pandemia o di far fronte a un'eventuale riduzione dei finanziamenti da parte dei Paesi donatori in seguito alle difficoltà finanziarie che gli stessi stanno incontrando. Il mutuo sarà utilizzato anche per l'attuazione dei programmi operativi del CICR e sarà rimborsato a quote costanti (di 50 mio. ciascuna) tra il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2027. È previsto un interesse moratorio dello 0,5 per cento.

Conformemente alla legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), con la presente aggiunta è chiesto anche un credito d'impegno (cfr. n. 21).

A231.0118 COVID: aiuto umanitario 50 500 000

Con la richiesta di un credito aggiuntivo di 50,5 milioni si intende sostenere gli appelli del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa così come delle Nazioni Unite, oltre ad aiutare direttamente i Paesi particolarmente colpiti dal COVID-19. Il maggiore fabbisogno è in parte compensato dal preventivo globale del DFAE A200.0001 Spese di funzionamento (20 mio.).

Conformemente alla legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, con la presente aggiunta è chiesto anche un credito d'impegno (cfr. n. 21).

APPELLI INTERNAZIONALI PER FAR FRONTE ALLA PANDEMIA DI COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha implicazioni sanitarie, socio-economiche e umanitarie di vasta portata in tutto il mondo. I Paesi in sviluppo che necessitavano di sostegno già prima della pandemia di COVID-19 ora si trovano ad affrontare sfide ancora più grandi. Vi è di conseguenza un ingente fabbisogno di risorse per frenare la diffusione della pandemia e per mitigarne gli effetti sulle popolazioni dei Paesi in sviluppo.

Il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite hanno lanciato appelli di emergenza per sollecitare la raccolta di ulteriori fondi per la gestione dell'emergenza dovuta al COVID-19. Nel loro comunicato del 26 marzo 2020, i capi di Stato e di governo del G20 si sono dichiarati pronti a far pervenire su base volontaria un ulteriore sostegno all'Organizzazione mondiale della salute (OMS), alla Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie («Coalition for Epidemic Preparedness Innovations», CEPI) e all'organizzazione GAVI («GAVI Alliance»). Il Consiglio federale ha pertanto deciso di mettere a disposizione un contributo pari a complessivi 400 milioni a sostegno della gestione della pandemia, sottoponendo all'Assemblea federale la richiesta di crediti aggiuntivi per un prestito senza interessi a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di 200 milioni, per un contributo al fondo per il contenimento delle catastrofi del Fondo monetario internazionale di 25 milioni, per l'aiuto umanitario di 50,5 milioni e per la cooperazione multilaterale allo sviluppo di 57 milioni. Con la prima aggiunta al preventivo 2020 l'Assemblea federale ha stanziato per l'UFSP altri 10 milioni a favore della CEPI e 57,5 milioni sono già stati o stanno per essere utilizzati dalla DSC. Quest'ultimo compensa 20 milioni dei crediti aggiuntivi richiesti con i residui di credito correlati al COVID-19 del suo preventivo globale.

A290.0121 COVID: cooperazione multilaterale allo sviluppo 57 000 000

Con questo credito aggiuntivo si intende fornire un ulteriore sostegno all'organizzazione GAVI (30 mio.), all'OMS e allo sviluppo e alla fornitura di strumenti diagnostici e terapie nell'ambito dell'appello «Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator».

Conformemente alla legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, con la presente aggiunta è chiesto anche un credito d'impegno (cfr. n. 21).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO (DFI)**306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA****A290.0109 COVID: indennità per perdita di guadagno alle imprese e agli operatori culturali 50 000 000**

La somma di 280 milioni stanziata nell'ambito della prima aggiunta al preventivo 2020 per il settore della cultura è ripartita su quattro misure. Le richieste presentate evidenziano un'eterogeneità della domanda relativa ai diversi strumenti. Questa è pressoché nulla per i prestiti senza interessi, mentre rimane al di sotto dei mezzi previsti per quanto riguarda la richiesta di aiuti finanziari immediati per gli operatori culturali. Registrano invece un netto aumento le richieste di indennità per perdita di guadagno, che potrebbero subire un ulteriore incremento nelle prossime settimane a causa del divieto di svolgere grandi manifestazioni culturali che vigerà fino almeno a fine agosto 2020.

È pertanto chiesto un credito aggiuntivo di 50,0 milioni per le indennità per perdita di guadagno alle imprese e agli operatori culturali, che viene compensato integralmente attraverso i conti A290.0107 Aiuti finanziari immediati per le imprese culturali (-35,0 mio.) e A290.0108 Aiuti finanziari immediati per gli operatori culturali (-15,0 mio.).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT (DDPS)**504 UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT****A290.0103 COVID: aiuti finanziari 50 000 000**

Per attenuare gli effetti della pandemia nel settore dello sport e del movimento, con la prima aggiunta 100 milioni sono stati stanziati 50 milioni per prestiti senza interessi a organizzazioni per lo sport di competizione professionale e 50 milioni per contributi a fondo perso a organizzazioni che organizzano e svolgono manifestazioni sportive popolari. L'entità degli aiuti finanziari è stata stabilita in base allo stato delle conoscenze a metà marzo 2020 e alle limitazioni vigenti in quel momento (p. es. il divieto di svolgere manifestazioni almeno fino al 19.4.2020). Il fabbisogno di contributi di sostegno delle organizzazioni per lo sport di competizione e popolare subirà ulteriormente un considerevole aumento. Si rende pertanto necessario aumentare di 50 milioni il credito esistente A290.0103 COVID: aiuti finanziari. Le risorse messe a disposizione con l'aumento richiesto servono a garantire la stabilità delle strutture sportive in Svizzera.

504 UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT**A290.0123 COVID: mutuo SFL/SIHF 175 000 000**

Nel settore dello sport una crisi tende a ripercuotersi con maggiore forza e più a lungo che sull'economia nel suo complesso. Sul settore dello sport hanno infatti un impatto negativo non solo gli effetti diretti della crisi, ma anche, e in particolare, quelli indiretti. Questo dato è riconducibile ai particolari meccanismi di finanziamento dello sport e alla forte dipendenza del settore da fonti di entrata quali sponsor, manifestazioni, media, lotterie e fondi di enti pubblici.

Le correnti limitazioni secondo la legge sulle epidemie hanno gravi conseguenze sulle leghe di calcio e di hockey su ghiaccio, le loro associazioni e l'industria sportiva. Vi è il rischio di effetti drastici anche sulle giovani generazioni di sportivi. Per poter assicurare l'attività fino alla fine della stagione 2020/2021, il nostro Consiglio ha deciso di concedere mutui rimborsabili per complessivi 350 milioni alla Lega calcistica svizzera e alla Lega svizzera di hockey su ghiaccio. Una prima tranche di 175 milioni dovrebbe coprire le perdite dal 1° giugno 2020 per i successivi sei mesi; per questa ragione è chiesto un credito aggiuntivo. Se i giochi dovessero subire restrizioni per 12 mesi, nel preventivo 2021 sarà inclusa una seconda tranche di 175 milioni. Le tranche si suddividono entrambe in 100 milioni destinate alla lega di calcio e 75 milioni a quella di hockey su ghiaccio.

I mutui servono a garantire l'attività di entrambe le leghe, con la partecipazione di un pubblico limitato, o senza, fino al 31 dicembre 2020. La somma dei mutui è l'equivalente del 25 per cento degli oneri (2018/2019) delle rispettive leghe e, secondo le stime attuali degli esperti del settore, dovrebbe permettere alle leghe di proseguire la propria attività, perlomeno a un livello minimo.

525 DIFESA**A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario 100 000 000**

Per soddisfare la richiesta di acquisto di vaccini e assicurare la capacità di risposta in un contesto in rapido mutamento occorre un credito complessivo di 309,3 milioni: il fabbisogno di finanziamento per un volume di ordinazione dei vaccini necessari a vaccinare il 60 per cento della popolazione svizzera, considerando 2 iniezioni per 5 milioni di destinatari, ammonta a 200 milioni; l'obiettivo perseguito di investire tempestivamente in 3-5 piattaforme di produzione di imprese diverse, genera un onere supplementare fino a 100 milioni; l'importo del materiale vaccinale necessario alla somministrazione dei vaccini è stimato in 7,8 milioni; laddove l'immagazzinamento e la distribuzione dei vaccini SARS-CoV-2 acquistati non potesse aver luogo per il tramite di canali privati, la logistica e l'immagazzinamento richiederebbero ulteriori 1,5 milioni.

Poiché i vaccini sono acquistati dal DDPS/Difesa (Farmacia dell'esercito), le risorse devono essere preventivate presso questo dipartimento. Nell'ambito della prima aggiunta erano già stati stanziati al DFI/UFSP mezzi pari a 130 milioni per l'acquisto di medicinali. L'incertezza esistente in quel momento circa l'andamento del numero dei casi di contagio in Svizzera ha fatto impennare il fabbisogno di medicinali. Per di più, l'UFSP era in parte riuscito a concordare con i fornitori interessati un aumento della capacità produttiva. La distribuzione dei medicinali è poi avvenuta, e avviene ancora, a spese dei fornitori. Per questa voce di spesa possono ora essere computati 100 milioni. A tale scopo viene bloccato il credito del DFI/UFSP A290.0112 Acquisto di medicinali e parallelamente aumentato il credito della difesa/farmacia dell'esercito A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario. Facendo leva sullo stato attuale delle conoscenze, i restanti 209,3 milioni possono essere erogati attraverso i crediti già stanziati alla Difesa/farmacia dell'esercito per l'acquisto di materiale sanitario (2,453 mia.). Questo permette di non gravare ulteriormente il bilancio della Confederazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE (DFF)**604 SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI****A290.0122 COVID: contributo della Svizzera al CCRT del FMI 25 000 000**

Nell'ambito del contributo della Svizzera di 400 milioni agli sforzi compiuti a livello internazionale per far fronte alla pandemia da coronavirus, vengono richiesti 25 milioni per un contributo al fondo per il contenimento delle catastrofi del Fondo monetario internazionale (FMI).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA (DEFR)**704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA****A290.0105 COVID: contributo federale all'AD 14 200 000 000**

Le ripercussioni economiche dei provvedimenti presi dalle autorità per contrastare il COVID-19 e delle misure adottate dal nostro Collegio per attenuare l'impatto sul mercato del lavoro hanno determinato un forte aumento dei costi dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare nell'ambito dell'indennità per lavoro ridotto. Ad aprile circa il 37 per cento dei lavoratori dipendenti in Svizzera aveva presentato domanda per ottenere un'indennità per lavoro ridotto. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,3 per cento. Per assicurare la liquidità dell'AD, con decisione del 6 maggio 2020 il Parlamento ha approvato un contributo federale straordinario al fondo AD pari a 6 miliardi. Nonostante questo contributo straordinario attualmente si prevede che per fine 2020 il livello del debito del fondo AD passi dal saldo zero di fine 2019 a oltre 16 milioni. Senza un provvedimento da parte della Confederazione, il limite massimo d'indebitamento di 8 miliardi (art. 90c LADI) verrebbe ampiamente superato. Ne conseguirebbe che il Consiglio federale dovrebbe aumentare i contributi salariali al 1° gennaio 2021 e predisporre una riforma del finanziamento dell'AD. Per evitare un aumento dei contributi salariali nelle circostanze attuali e mantenere la capacità dell'AD di fungere da stabilizzatore congiunturale, la Confederazione dovrebbe mettere a disposizione dell'AD un ulteriore contributo straordinario.

L'impennata del debito nel 2020 è riconducibile essenzialmente all'elevato livello delle indennità per lavoro ridotto.

Nel 2020 la Confederazione dovrebbe pertanto procedere a un finanziamento aggiuntivo di pari entità delle indennità per lavoro ridotto calcolate sulla base del periodo di rendicontazione 2020.

Il credito aggiuntivo chiesto (14,2 mia.) si basa sulla stima dei costi per il lavoro ridotto, pari a 20,2 miliardi, dedotto il finanziamento aggiuntivo già erogato (6 mia.). Le risorse dovrebbero essere trasferite al fondo in modo graduale e commisurato alle effettive esigenze.

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA**A231.0232 Aiuti produzione vegetale 8 500 000**

I provvedimenti presi per contrastare la pandemia da coronavirus, in particolare la chiusura transitoria dei ristoranti e il divieto temporaneo di svolgere manifestazioni, hanno causato un crollo della vendita di vino. L'UFAG stima una diminuzione delle vendite fino a 16 milioni di litri, equivalenti a poco meno del 20 per cento del consumo annuo di vini svizzeri. Le scorte di vino, già abbondanti grazie a un'annata, quella del 2019, molto produttiva, continueranno ad aumentare. Sulla base dell'articolo 13 della legge sull'agricoltura la Confederazione dovrebbe quindi evitare un crollo dei prezzi attraverso provvedimenti mirati, intesi a sgravare il mercato. Le aziende che declassano le scorte di magazzino di vini svizzeri a denominazione di origine controllata (vini DOC) dell'annata 2018 e di quelle precedenti devono essere sostenute. Il contributo massimo per litro di vino declassato è di 2 franchi; l'assegnazione delle risorse deve avvenire mediante bando di concorso pubblico. Per il declassamento vengono utilizzati complessivamente 10,0 milioni; 1,5 milioni vengono liberati attraverso il trasferimento di mezzi all'interno dello stesso credito e altri 1,5 milioni vengono compensati nel credito A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio.

Nel contempo il limite di spesa del «Produzione e smercio 2018–2021» deve essere aumentato in misura pari dei mezzi non compensati all'interno di questo limite di spesa (+7 mio.; cfr. n. 22).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI (DATEC)**808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI****A290.0125 COVID: potenziamento della promozione indiretta della stampa 17 500 000**

Con il credito aggiuntivo, la Confederazione provvede per sei mesi a coprire integralmente i costi della distribuzione regolare da parte de La Posta Svizzera di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale. Per sei mesi la Confederazione partecipa, inoltre, ai costi del recapito giornaliero da parte de La Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento con una tiratura superiore ai 40 000 esemplari per edizione e che adempiono gli ulteriori criteri per il sostegno indiretto alla stampa.

Le altre richieste di credito, derivanti dalle mozioni 20.3145 e 20.3154 «Media indipendenti ed efficaci sono la spina dorsale della nostra democrazia», così come 20.3146 e 20.3155 «COVID-19. Versare prontamente le risorse dell'aiuto d'emergenza alle radio e televisioni private in Svizzera», depositate durante la sessione straordinaria delle vostre Camere (4–6.5.2020), sono coperte dal canone radiotelevisivo e quindi non sono iscritte nel bilancio della Confederazione.

2 CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA

Con il presente messaggio sono chiesti due crediti d'impegno per la partecipazione della Svizzera agli sforzi profusi a livello internazionale per far fronte alla pandemia da coronavirus. È inoltre necessario aumentare di 7 milioni il limite di spesa agricolo «Produzione e smercio 2018–2021».

21 CREDITI D'IMPEGNO

CREDITI D'IMPEGNO CHIESTI CON LA SECONDA AGGIUNTA

Mio. CHF	Crediti d'impegno (V) Crediti a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / aggiuntivo chiesto
Sottoposti al freno alle spese			307,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			
202 COVID: cooperazione Internazionale	V0337.00 A290.0118 A290.0121	-	107,5
202 COVID: mutui Comitato internazionale della Croce Rossa	V0340.00 A290.0117	-	200,0

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

V0337.00 COVID: cooperazione internazionale 107 500 000

Con il credito d'impegno chiesto vengono versati contributi supplementari pari a 57 milioni nell'ambito della cooperazione multilaterale. Inoltre, con l'aiuto umanitario (50,5 mio.) si sostengono gli appelli internazionali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e delle Nazioni Unite. Poiché le uscite vengono effettuate già nell'anno in corso, sono necessari due crediti aggiuntivi corrispondenti (cfr. n. 1). Il credito d'impegno è sottoposto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

V0340.00 COVID: mutui al Comitato Internazionale della Croce Rossa 200 000 000

Attraverso il suo appello di aiuto d'emergenza COVID-19 il CICR chiede contributi per poter prestare aiuto umanitario in caso di situazioni conflittuali e di violenza. Con il credito d'impegno chiesto si intende concedere al CICR un mutuo esente da interessi pari a 200 milioni sotto forma di prefinanziamento. Poiché questo mutuo deve essere accordato nell'anno in corso, è necessario un credito aggiuntivo (cfr. n. 1). Il credito d'impegno è sottoposto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

22 LIMITE DI SPESA

LIMITI DI SPESA CHIESTI CON LA SECONDA AGGIUNTA

Mio. CHF	Limiti di spesa (Z) Crediti a preventivo (A)	Limiti di spesa già approvati	Limiti di spesa/ aumenti chiesti
Sottoposti al freno alle spese			7,0
Agricoltura e alimentazione			
708 Produzione e smercio 2018-2021 DF 07.03.2017 / 05.12.2017	Z0023.04 A231.0229 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0382	2 031,0	7,0

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

Z0023.04 Produzione e smercio 2018-2021**7 000 000**

Il credito A231.0232 Aiuti produzione vegetale è gestito attraverso il limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021». L'aumento dei fondi non compensato di 7 milioni per il declassamento dei vini (cfr. n. 1) rende necessario un relativo incremento del presente limite di spesa.

1 BASI DI DIRITTO CREDITIZIO

Con un credito aggiuntivo il Parlamento aumenta il credito a preventivo per l'esercizio in corso. Lo stanziamento di mezzi supplementari è reso necessario da eventi imprevisi e non ammette differimenti. La procedura è disciplinata nella legge federale sulle finanze della Confederazione.

Nonostante un'accurata preventivazione e una costante sorveglianza dei crediti, è possibile che nel corso dell'anno per determinate voci finanziarie i crediti a preventivo stanziati si rivelino insufficienti. I motivi sono sovente da ricercare:

- in nuove decisioni del Consiglio federale o del Parlamento che al termine della fase di preventivazione non erano ancora definite o non sono state oggetto di discussione;
- nello sviluppo inatteso di importanti fattori determinanti per spese e uscite per investimenti.

Se una spesa o un'uscita per investimenti non può essere riportata all'anno successivo, occorre chiedere un credito aggiuntivo a un credito a preventivo (art. 33 legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC; RS 611.0; art. 24 ordinanza sulle finanze della Confederazione, OFC; RS 611.07). Nella domanda di crediti aggiuntivi, il fabbisogno di credito supplementare deve essere esaurientemente motivato. Inoltre deve essere fornita la prova che il fabbisogno di fondi finanziari non ha potuto essere previsto tempestivamente, che il differimento provocherebbe notevoli svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al prossimo preventivo. Non sono necessari crediti aggiuntivi per partecipazioni non preventivate di terzi a determinate entrate (ad es. se la Confederazione realizza maggiori entrate non preventivate sulle quali i Cantoni hanno un diritto a una quota in funzione di una chiave di ripartizione fissa). Ciò vale anche per i versamenti nei fondi (ad es. versamenti al Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati o al Fondo per i grandi progetti ferroviari), purché essi siano riconducibili a maggiori entrate a destinazione vincolata non preventivate. Infine non sono necessari crediti aggiuntivi per ammortamenti pianificati, rettificazioni di valore e accantonamenti non preventivati.

Assieme alle aggiunte possono essere chiesti anche crediti d'impegno nuovi oppure già stanziati ma insufficienti. Questi ultimi possono essere aumentati mediante crediti aggiuntivi a un credito d'impegno, se le relative domande non devono essere sottoposte al Parlamento con messaggio speciale (art. 21 segg. LFC).

Se non può essere differita e, quindi, non può attendere l'approvazione del credito aggiuntivo da parte dell'Assemblea federale, la spesa o l'uscita per investimenti può essere autorizzata dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze (anticipazione). In fatto di anticipazioni il Consiglio federale deve mostrarsi parco, affinché il diritto di stanziamento dei crediti delle Camere federali non venga pregiudicato dall'autorizzazione di anticipazioni. Tutte le aggiunte anticipate devono essere sottoposte per successiva approvazione all'Assemblea federale con la successiva aggiunta al preventivo o, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito (art. 34 LFC e art. 25 OFC). La LFC prevede una simile procedura d'urgenza per i crediti d'impegno (art. 28 cpv. 2 LFC).

Il riporto di credito costituisce un caso particolare. Un credito a preventivo stanziato l'anno precedente ma non completamente utilizzato può essere riportato all'esercizio in corso per garantire il proseguimento o la conclusione di un progetto, il cui credito a preventivo non è sufficiente (art. 36 cpv. 1 LFC; art. 26 OFC). Quest'ultimo caso si presenta quindi per lo più quando la realizzazione di un progetto subisce un ritardo che nel mese di giugno dell'anno precedente, ovvero al momento della conclusione dei lavori preparatori per il preventivo, nessuno poteva prevedere. Il riporto di credito contrasta la tendenza a consumare eventuali residui inutilizzati di crediti e impedisce quindi di effettuare uscite

non urgenti. Il nostro Consiglio è competente per il riporto di crediti all'anno successivo. Al contempo, esso deve presentare all'Assemblea federale un rapporto sui riporti di crediti autorizzati nei messaggi sui crediti aggiuntivi oppure, se ciò non è possibile, nel quadro del consuntivo.

I trasferimenti di credito non sono oggetto dei crediti aggiuntivi. Secondo l'articolo 20 capoverso 5 OFC, il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al nostro Collegio, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro. I trasferimenti di credito autorizzati in questo modo riguardano esclusivamente il relativo anno di preventivo.

Decreto federale concernente la seconda aggiunta A al preventivo per il 2020

del xx giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020²,
decreta:

Art. 1 Crediti aggiuntivi

Quale seconda aggiunta (parte A) al preventivo 2020 della Confederazione Svizzera, per il 2020 sono stanziati secondo elenco speciale spese nel conto economico di 14 933 500 000 franchi.

Art. 2 Uscite

Nell'ambito del conto di finanziamento, per il 2020 sono approvate uscite supplementari di 14 933 500 000 franchi.

Art. 3 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 3 Cost., l'importo massimo delle uscite totali secondo l'articolo 6 del decreto federale Ia del 12 dicembre 2019³ concernente il preventivo per il 2020 è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 14 925 000 000 franchi.

Art. 4 Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	Franchi
a. credito d'impegno per il mutuo al Comitato internazionale della Croce Rossa (mutuo COVID CICR)	200 000 000
b. credito d'impegno per la cooperazione internazionale (COVID CI)	107 500 000

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ FF 2020 2783

Disegno

Art. 5 Limite di spesa

Il limite di spesa Produzione e smercio 2018-2021 è aumentato di 7 milioni.

Art. 6 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

